Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 29 dicembre 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*,, alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 297 DEL 29 DICEMBRE 1950:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 62: **Bozzalla e Lesna, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1950. — **Società per azioni Ferrovia Padova-Piazzola, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1950. — **FATME - Società per azioni, in Roma:** Bruciamento di azioni. — **Immobiliare novarese lombarda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1950. — **FATME - Società per azioni, in Roma:** Bruciamento di azioni. — **« Sistina » Società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1950. — **Pirelli, Società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1950. — **Manifattura Sebina Umberto Ravasio & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 dicembre 1950. — **Consorzio per l'acqua potabile ai comuni della provincia di Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1950. — **Ditta Paolo Albasini, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1950. — **Città di Varazze:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1950. — **Comune di Fagnano Olona (Varese):** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1950. — **« Ardione » società per azioni, in Correggio Emilia:** Obbligazioni sorteggiate il 12 dicembre 1950. — **Comune di Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1950 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società per azioni acciaierie riunite, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1950. — **Amministrazione provinciale di Modena:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1950. — **S.A.I.U - Società Agricola Industriale Meridionale, per azioni:** Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1950. — **Società nazionale officine di Savigliano, in Torino:** Premi sorteggiati il 6 dicembre 1950.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 18 *giugno* 1949
registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1949
registro Africa italiana n. 3, *foglio n.* 44.

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per operazioni guerresche in Africa orientale italiana:

MEDAGLIA D'ORO

CALOSCI Adelfo, fu Menotti e di Biondi Vittoria, nato a Cortona (Arezzo) il 13 novembre 1914, sottotenente di complemento di fanteria, XCII battaglione coloniale (*alla memoria*), in commutazione della medaglia d'argento al valor militare, concessa con regio decreto 6 agosto 1940. — Orfano di guerra e volontario in Africa orientale italiana, durante un combattimento, comandante di un reparto di fiancheggiamento, respingeva reiterati e violenti attacchi di gruppi ribelli. Successivamente al passaggio di un guado, attaccato sui fianchi e frontalmente da soverchianti forze nemiche, resisteva strenuamente sul posto, tenendo a distanza l'avversario. All'invito di arrendersi fattogli in lingua italiana da un ribelle, rispondeva con un nutrito lancio di bombe a mano. Ferito gravemente. trovava la forza di incitare i propri uomini alla resistenza e di lanciare ancora delle bombe contro gli avversari, finchè, pressato ancora da vicino, immolava gloriosamente la sua giovane vita sul campo. Fulgido esempio di valore e di spirito di sacrificio. — Zona Rim, 1° maggio 1939.

(5409)

Decreto Presidenziale 13 *marzo* 1950
registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1950
registro Africa italiana n. 14, *foglio n.* 294.

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per operazioni militari guerresche in Africa orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

TRIZIO Vittorio, fu Nicola e fu Angela Paparella, nato a Bari il 13 maggio 1903, tenente di fanteria di complemento, LXVII battaglione coloniale. — Comandante di compagnia, in un fortino assediato da preponderanti forze nemiche, mancando i consueti rifornimenti aerei a causa del maltempo, si offriva volontario per una sortita onde raggiungere il più vicino presidio, distante cinque giornate di marcia, a prelevare i viveri. Di sorpresa, alla testa della sua compagnia, assaltava e disperdeva gli assedianti. Inseguito dai ribelli riorganizzatisi, riusciva a tenere a bada ed in iscacco gli inseguitori, dimostrando in cinque giornate di marcia, ardire non comune e tecnica coloniale. Al ritorno, sapendosi atteso ad un passaggio obbligato, faceva sostare il grosso della colonna mentre, con pochi ardimentosi, sorprendeva di notte i ribelli in agguato snidandoli, mettendo in fuga i pochi che riuscivano a scampare all'azione e catturando ingente bottino. Esempio di tenacia, coraggio e ardire. — Uomberà (Goggiam), 7-18 ottobre 1938.

(5410)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 novembre 1950, n. **1015.**

Modificazione degli stipendi dell'interprete di 3ª classe, grado 9°, del personale delle stazioni dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli stipendi per il grado 9° — interprete di 3ª classe — indicati nell'aggiunta all'allegato *A* (personale delle stazioni) al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, annessa alla legge 8 luglio 1949, n. 439, sono sostituiti — con effetto dalla data di entrata in vigore della legge medesima — da quelli indicati nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

Alle misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente articolo si applica l'aumento previsto dalla legge 11 aprile 1950, n. 130.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 novembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — D'ARAGONA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI

TABELLA

Aggiunta all'allegato A al Regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato

Grado	Qualifica	STIPENDI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
		Iniziale	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
9°	Interprete di 3ª classe	201.000	205.000	210.000	215.000	219.000	223.000	226.000	2-2-2-3-3-3

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per i trasporti
D'ARAGONA

LEGGE 21 novembre 1950, n. **1016**.
Completamento della ferrovia Bari-Barletta.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il completamento della ferrovia Bari-Barletta, previsto dall'art. 8 dell'atto 24 novembre 1947, approvato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1642, è autorizzata la spesa di 2.400 milioni di lire ripartita come appresso:

un miliardo per l'esercizio finanziario 1950-1951;
800 milioni per l'esercizio finanziario 1951-1952;
600 milioni per l'esercizio finanziario 1952-1953.

Per l'esecuzione dei lavori per detto completamento, cui provvederà la concessionaria Società ferrotramviaria italiana secondo i progetti esecutivi da approvarsi dal Ministero dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, lo stesso Ministero dei trasporti, entro i limiti della spesa come sopra autorizzata, d'intesa col Ministro per il tesoro, potrà anticipare alla Società la somma occorrente anzidetta con le modalità già stabilite, per precedenti lavori, con gli articoli 5, 6 e 7 dell'atto nel comma precedente indicato.

Art. 2.

Il piano finanziario previsto dall'art. 8 dell'atto indicato all'art. 1 sarà istituito dopo tre anni dall'apertura dell'intera ferrovia all'esercizio.

Art. 3.

I rapporti con la Società in dipendenza dell'esecuzione della presente legge, nonchè per l'esercizio della ferrovia, saranno regolati con atto da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

Art. 4.

Agli effetti dell'art. 81 della Costituzione, alla spesa di lire un miliardo per l'esercizio finanziario 1950-1951 si farà fronte con la corrispondente somma già stanziata nel capitolo n. 56 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti dello stesso esercizio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 novembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — D'ARAGONA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI

LEGGE 9 dicembre 1950, n. **1017**.
Concessione di un contributo sul bilancio dello Stato, alla produzione di citrato di calcio della campagna 1947-48.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai produttori di citrato di calcio della campagna 1947-48, i quali ne facciano domanda alla Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso un contributo da determinarsi come al successivo art. 3.

L'accertamento che il citrato di calcio per il quale è richiesto il contributo è stato prodotto nella campagna 1947-48 è fatto dalla Camera agrumaria, entro il ter-

mine di sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. L'accertamento della Camera agrumaria è definitivo.

Art 2.

Per la corresponsione del contributo di cui all'art. 1 è costituito presso la Camera agrumaria un fondo di lire trenta milioni, mediante pagamento di pari somma a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio.

Allo stesso fondo affluisce l'assegnazione di lire quindici milioni deliberata per il medesimo scopo dal Governo della Regione siciliana sul proprio bilancio.

Il rendiconto della gestione deve essere presentato, per l'approvazione, al Ministro per l'industria e per il commercio ed all'Assessorato per l'industria e il commercio della Regione siciliana, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La misura del contributo per ogni chilogrammo di citrato di calcio va determinata dividendo per il quantitativo accertato ai sensi dell'art. 1 come prodotto nella campagna 1947-48, il totale ammontare del fondo predetto, detratto l'importo di cinquanta centesimi per ogni chilogrammo di citrato di calcio a titolo di rimborso delle spese necessarie per l'applicazione della presente legge.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di lire trenta milioni di cui alla presente legge, verrà provveduto con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate con il quinto provvedimento legislativo di variazioni al bilancio.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — TOGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1950.

Determinazione del valore delle retribuzioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti da aziende commerciali della provincia di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore in contanti delle retribuzioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti da aziende commerciali, in provincia di Ferrara, è determinato, con decorrenza dal periodo di paga successivo al 30 aprile 1950, nella misura seguente:

vitto: L. 3500 mensili per un solo pasto gionaliero; L. 7000 mensili per due pasti giornalieri;

alloggio: L. 120 mensili per ogni vano.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1950

(5328) p. *Il Ministro*: RUBINACCI

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1950.

Nomina dei componenti la Commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1950, relativo alla organizzazione del servizio del collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1950, concernente l'organizzazione del servizio di collocamento per i lavoratori dello spettacolo;

Viste le designazioni fatte dagli enti competenti;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla costituzione della Commissione consultiva prevista dall'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1950;

Decreta:

La Commissione consultiva, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1950 sulla organizzazione del servizio del collocamento per i lavoratori dello spettacolo, è composta come segue:

Tucci dott. Filippo, direttore generale dell'Occupazione interna e delle migrazioni;

Giancola dott. Renato, in rappresentanza del direttore generale dello Spettacolo;

Mosini dott. Angelo, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

De Fibio dott. Armando, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Direzione generale dello spettacolo;

Cantelli avv. Antonio e Valignani dott. Achille, in rappresentanza degli industriali dello spettacolo;

Piccione avv. Vittorio, Berardelli sig. Guido, Silvestri maestro Enzo, in rappresentanza dei lavoratori dello spettacolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1950

Il Ministro: MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1950
Registro Lavoro e previdenza n. 9, foglio n. 94. — LA MICELA

(5514)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1950.
Speciali modalità di pagamento dell'imposta sull'entrata nell'anno 1951 per alcune categorie di entrate.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;
Visto l'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469;
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799;
Visto l'art. 11 della legge 7 gennaio 1949, n. 1;
Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 955;
Ritenuta l'opportunità di stabilire per l'anno 1951, nei limiti fissati dagli articoli sopra richiamati, speciali regimi d'imposizione per alcune delle categorie di atti economici negli stessi articoli indicate;

Decreta:

TITOLO I.
Pagamento dell'imposta in abbonamento mediante canoni ragguagliati al volume degli affari.

Art. 1.

Per le entrate conseguite dagli esercenti di seguito elencati l'imposta si corrisponde in abbonamento, mediante il pagamento al competente Ufficio del registro di canoni ragguagliati all'entrata lorda conseguita dal soggetto nell'anno 1950 e dallo stesso dichiarata, giusta le norme e modalità stabilite dagli articoli seguenti:
1) esercenti pubblici esercizi;
2) artigiani ambulanti;
3) esercenti prestazioni al dettaglio;
4) esercenti trasporti di persone con autovetture da piazza, o da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole;
5) professionisti;
6) agenti di cambio, commissionari di borsa e cambiavalute;
7) spedizionieri, agenti marittimi, agenzie di città delle Ferrovie dello Stato, agenzie ed uffici di viaggio e turismo, agenzie di navigazione fluviale, lacuale e lagunare, corrieri ed imprese di imbarco e sbarco;
8) commercianti esercenti la vendita al pubblico;
9) venditori ambulanti.

Pubblici esercizi.

Art. 2.

Gli esercizi pubblici nei confronti dei quali trova applicazione lo speciale regime d'imposizione stabilito dall'art. 1, sono i seguenti:
alberghi, locande e pensioni per tutte le somministrazioni effettuate, escluse le somministrazioni di alloggio e di vitto da parte di privati;
caffè e bar anche per i servizi accessori (sale da bigliardo, sale da giuoco, ecc.);
birrerie, bottiglierie, gelaterie;
rivendite di vino provviste della licenza di pubblica sicurezza;
locali aperti al pubblico, nei quali si provveda alla somministrazione di vino da parte dei diretti produttori, comunque autorizzati;
rosticcerie, friggitorie, pizzerie, tavole calde e simili;
ristoranti, trattorie, osterie, compresi i ristoranti di stazione;
pasticcerie e confetterie, con o senza licenza di pubblica sicurezza, per tutti i prodotti che smerciano;
latterie con o senza licenza di pubblica sicurezza, per tutte le somministrazioni e vendite, escluse le vendite da asporto di latte alimentare;
chioschi, con o senza licenza di pubblica sicurezza, per la mescita di bevande o per la somministrazione di generi alimentari;
sale da bigliardo non annesse a caffè, bar e simili;
stabilimenti balneari;
case di meretricio.

Nel caso di bar, caffè e simili annessi a negozi per la vendita al pubblico di generi vari o che abbiano annessi negozi del genere, l'imposta è dovuta in base al detto regime di imposizione, per *tutte* le entrate conseguite dall'esercente in dipendenza dell'attività aziendale, da denunziarsi al competente Ufficio del registro a norma del successivo art. 15 con unica dichiarazione.

Parimenti il suddetto regime d'imposizione si rende applicabile nei confronti dei ristoranti, caffè e bar situati nell'interno di circoli, luoghi di pubblico spettacolo, campi di corse e simili, ferma restando la corresponsione della imposta nei modi normali stabiliti per le altre entrate conseguite dall'esecizio.

Per gli esercizi nei quali vengono dati spettacoli, concerti ed altri trattenimenti soggetti a diritto erariale, il canone di imposta è liquidato, a norma delle disposizioni contenute nel presente titolo, sulla base dell'entrata lorda conseguita dall'esercente, diminuita degli introiti relativi ai detti spettacoli, concerti e trattenimenti, per i quali il tributo è stato corrisposto unitamente ai diritti erariali ai sensi degli articoli 47 e 58, ultimo comma, del regolamento per l'esecuzione della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Artigiani ambulanti.

Art. 3.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta sull'entrata in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 1 gli artigiani che provvedono alla vendita ambulante dei prodotti di propria fabbricazione (con posto fisso o girovaghi), qualunque sia la merce venduta ed il mezzo di cui si servono per la vendita (automezzo, carretto a mano od a cavallo, bicicletta, a braccio, a spalla, ecc.), ed alla prestazione dei propri servizi ambulantemente (lustrascarpe, arrotini, ombrellai, calzolai, stagnai, fotografi, ecc.).

Gli artigiani che vendono ambulantemente, oltre ai prodotti di propria fabbricazione, anche merce acquistata presso terzi, debbono corrispondere l'imposta nei modi stabiliti dal presente titolo per *tutte* le entrate conseguite in dipendenza della loro attività, da dichiararsi al competente Ufficio del registro a norma del successivo art. 15 con unica dichiarazione.

Prestazioni al dettaglio.

Art. 4.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta sull'entrata, giusta le modalità stabilite dall'art. 1 gli esercenti arti e mestieri che effettuano prestazioni al dettaglio, qua-

lunque sia la categoria nella quale risultino accertati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile (barbieri, parrucchieri, manicure, pedicure; sarti; fabbri; calzolai; stagnai; vetrai; maniscalchi; carrettieri; falegnami; orefici ed orologiai per i propri laboratori di riparazione; esercenti tintorie, lavanderie, stiratorie; meccanici e gestori di officine meccaniche; fotografi; pellicciai e modiste per i propri laboratori di riparazione e confezione su ordinazione; molini per la molitura dei cereali per conto di terzi; frantoi per la spremitura delle olive per conto di terzi; forni per la cottura di pane ed altre vivande per conto di terzi; industriali esercenti la trebbiatura, la essiccazione dei cereali, la pressatura dei foraggi e la motoaratura per conto di terzi; tipografie a carattere artigiano, ecc., tanto se la prestazione è costituita dall'impiego di semplice mano d'opera, quanto se costituita dall'impiego ad un tempo di mano d'opera e materiali).

Quando negli stessi locali in cui si esercita l'attività artigiana, si provvede anche alla vendita di merci al pubblico, l'imposta si corrisponde in base al regime stabilito dal presente titolo per *tutte* le entrate conseguite dall'azienda, da dichiararsi al competente Ufficio del registro con unica dichiarazione, salvo quanto disposto dai successivi articoli 11, ultimo comma, e 13.

Sono escluse dall'abbonamento le prestazioni al dettaglio effettuate in dipendenza di convenzione scritta, per le quali l'imposta è dovuta nei modi normali.

Sono del pari escluse dall'abbonamento le prestazioni inerenti a lavorazioni o riparazioni di merci o prodotti che formano oggetto di fabbricazione o di commercio da parte del richiedente la prestazione; in tali casi l'imposta si rende dovuta in base alla fattura di lavorazione con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento approvato con il regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Professionisti.

Art. 5.

Il regime d'imposizione stabilito dall'art. 1 si rende applicabile nei confronti dei professionisti e degli esercenti una qualsiasi professione, i cui redditi sono classificabili agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in categoria C-1, anche se l'attività professionale sia esercitata congiuntamente ad una attività impiegatizia (avvocati e procuratori, architetti, chimici, dottori commercialisti, geometri, ingegneri, insegnanti privati di qualunque disciplina, comprese le arti belle, medici, notai, ostetriche, patrocinatori legali, periti, esperti e stimatori, periti industriali, ragionieri, tecnici agricoli, veterinari, infermieri diplomati, attuari, ecc.).

Trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa.

Art. 6.

Sono considerati trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, ai fini del trattamento tributario stabilito dall'art. 1, i trasporti di persone, tanto urbani che interurbani, effettuati dall'esercente con automezzi di ogni genere, anche se con gli stessi mezzi in via accessoria od occasionale si provveda a trasporti di cose. L'imposta si corrisponde giusta le modalità di cui al citato art. 1 per *tutte* le entrate conseguite dall'esercente in dipendenza dell'attività svolta.

Ove invece l'esercente provveda con i propri automezzi, in via normale o prevalente, al trasporto di cose, e solo in via accessoria od occasionale al trasporto di persone, fermo l'obbligo della corresponsione del tributo nei modi normali in base al prescritto documento per i trasporti di cose, l'imposta per le entrate relative al trasporto di persone dev'essere in ogni caso assolta in base al regime di imposizione stabilito dall'art. 1.

Resta ferma la disposizione dell'art. 46, secondo comma, del regolamento approvato col regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, relativa alle modalità di pagamento dell'imposta per le entrate derivanti da trasporti pubblici effettuati su linee automobilistiche autorizzate.

Spedizionieri, agenzie di viaggio e turismo, ecc.

Art. 7.

Il sistema di corresponsione dell'imposta stabilito dall'art. 1 per gli esercenti contemplati al n. 7 dello stesso articolo non si estende alle entrate relative ai trasporti in genere effettuati con mezzi propri dai detti esercenti, per le quali il tributo si corrisponde a norma di legge in rapporto alla specifica natura del trasporto eseguito.

Art. 8.

Non costituiscono entrata imponibile, e di conseguenza non vanno incluse nella dichiarazione da presentarsi all'Ufficio del registro a norma del successivo art. 15, le somme anticipate per conto del committente dalle case di spedizione a titolo di tributi, spese di trasporto, assicurazione od altro. Qualora tuttavia le somme a tale titolo anticipate diano luogo, nei rapporti fra le case di spedizione e le ditte a cui favore si è verificata l'entrata, al pagamento dell'imposta, le dette case sono tenute a provare con la esibizione di idonei documenti di aver regolarmente assolto il tributo per l'atto economico compiuto per conto del committente.

Lo speciale trattamento di cui al precedente comma non compete quando le case di spedizione esercitino il diritto di rivalsa dell'imposta sull'ammontare complessivo addebitato al cliente.

Art. 9.

Salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo, gli spedizionieri e le agenzie di viaggio e turismo che rilasciano biglietti di viaggio su mezzi di trasporto gestiti da terzi, quando provvedono anche alla riscossione del prezzo del biglietto, debbono denunziare nella dichiarazione di cui al successivo art. 15, oltre ai proventi conseguiti in dipendenza della loro attività, le somme lorde riscosse nei confronti dei passeggeri.

Il pagamento da parte dei detti spedizionieri ed agenzie alle case di trasporto delle somme a queste spettanti non dà luogo ad entrata imponibile; esso peraltro deve in ogni caso risultare, ai fini dei necessari controlli da parte degli organi di vigilanza tributaria, da apposito documento emesso in doppio esemplare da chi esegue il versamento ed assoggettato alla tassa ordinaria di bollo stabilita dall'art. 52 della tariffa allegato *A* al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni.

Per i biglietti di viaggio rilasciati per trasporti pubblici su linee automobilistiche autorizzate ovvero per trasporti marittimi, lacuali, fluviali ed aerei, gli spedizionieri e le agenzie di viaggio e turismo debbono denunziare, nella dichiarazione prescritta dal successivo art. 15, i soli proventi conseguiti in dipendenza di tale loro specifica attività, fermo l'obbligo per le ditte esercenti i detti trasporti di corrispondere l'imposta sull'entrata nei modi previsti dall'art. 46, secondo comma, del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, anche per gli introiti realizzati dalla vendita di biglietti di viaggio a mezzo di terzi.

Art. 10.

Gli uffici e le agenzie di viaggio che organizzano in proprio viaggi e gite, siano semplici che combinati con vitto, soggiorno od altro, sono tenuti per le entrate lorde conseguite in dipendenza di tale loro attività a corrispondere l'imposta sull'entrata in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 1, indipendentemente dal tributo dovuto per gli atti economici posti in essere per la esecuzione dei detti viaggi e gite.

Vendite al pubblico.

Art. 11.

Sono soggette al regime d'imposizione stabilito dall'art. 1 le vendite al diretto consumatore da chiunque effettuate, compresi i produttori agricoli, in negozi aperti al pubblico, muniti di licenza di commercio per la vendita al pubblico, ovvero ambulantemente.

Lo stesso regime d'imposizione si applica per le vendite al pubblico di vino da asporto effettuate dai diretti produttori in locali aperti al pubblico.

Sono escluse dall'abbonamento le vendite, forniture e somministrazioni effettuate in dipendenza di convenzione scritta, per le quali l'imposta è dovuta nei modi normali.

Art. 12.

I commercianti che, oltre alla vendita al pubblico di generi vari, svolgono una o più delle altre attività contemplate dall'art. 1 (gestione di bar, caffè e simili, prestazioni al dettaglio, ecc.) sono tenuti a dichiarare *con unica* dichiarazione al competente Ufficio del registro a norma del successivo art. 15 le entrate conseguite dalla loro globale attività aziendale.

Art. 13.

Sono escluse dall'abbonamento e devono assolvere l'imposta nei modi normali in base al prescritto documento, le vendite effettuate in negozi aperti al pubblico nei confronti di commercianti che acquistano per la rivendita e di industriali ed artigiani che impiegano le merci acquistate nella fabbricazione o riparazione di altri prodotti. Per le dette vendite gli acquirenti devono obbligatoriamente richiedere al venditore il rilascio di fatture od altro equivalente documento da assoggettarsi ad imposta, a cura del venditore stesso, nei modi normali.

Rientrano peraltro nell'abbonamento le vendite di generi alimentari effettuate dai detti negozi, muniti esclusivamente di licenza per la vendita al pubblico, a pubblici esercizi, ospedali, mense aziendali e di fabbrica, convivenze, convitti, ecc.

Art. 14.

I commercianti che vendono al pubblico anche prodotti comunque esenti da imposta, debbono indicare nella dichiarazione da presentarsi al competente Ufficio del registro a norma del successivo art. 15 soltanto le entrate conseguite in dipendenza della vendita di prodotti soggetti al tributo.

Nel caso di vendita al pubblico di prodotti soggetti alla imposta in base ad aliquote diverse, nella dichiarazione di cui sopra le entrate conseguite dal soggetto debbono essere discriminate in rapporto alle varie aliquote cui sono soggetti i prodotti venduti.

Dichiarazioni Liquidazione dell'imposta Pagamento.

Art. 15.

Gli esercenti, tenuti a norma del presente decreto a corrispondere l'imposta in base a canoni ragguagliati al volume degli affari, debbono, ai fini della determinazione nei loro confronti del canone dovuto per il 1951, presentare al competente Ufficio del registro, entro il mese di febbraio 1951, una dichiarazione contenente la indicazione della sede dell'esercizio, della natura dell'attività svolta e dell'ammontare dell'entrata lorda conseguita nell'anno 1950.

Per gli esercenti che abbiano iniziato la loro attività nel corso dell'anno 1950 o che comunque non abbiano svolto la loro attività per tutta la durata dell'anno, le entrate conseguite nel periodo di effettiva attività svolta saranno tenute a base per l'assestamento del canone dovuto pel detto anno 1950, mentre le stesse entrate dovranno essere rapportate all'anno intero ai fini della determinazione del canone dovuto per l'anno 1951.

Gli esercenti che iniziano la loro attività nel corso dell'anno 1951, sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui al precedente primo comma entro due mesi dall'inizio dell'attività stessa, indicando l'ammontare presunto dell'entrata conseguibile nel restante periodo dell'anno, sulla quale l'Ufficio del registro in via provvisoria liquida a riscuote il canone d'imposta. Entro il febbraio dell'anno 1952 i detti esercenti debbono dichiarare le entrate effettivamente conseguite nell'anno 1951, sulla base delle quali sarà provveduto alla liquidazione del canone definitivo per quest'ultimo anno.

Gli esercenti attività stagionali (industriali esercenti la trebbiatura, la essiccazione dei cereali, la pressatura dei foraggi e la motoaratura per conto di terzi; stabilimenti balneari; frantoi per la spremitura delle olive per conto di terzi, ecc.), debbono presentare la dichiarazione di cui sopra entro un mese dall'inizio della loro attività, indicando l'ammontare presunto della entrata conseguibile nella stagione, sulla quale l'Ufficio del registro in via provvisoria liquida e riscuote il canone d'imposta. Entro un mese dalla cessazione dell'attività stagionale i detti esercenti sono tenuti a presentare la dichiarazione delle entrate effettive conseguite nell'ultima stagione, sulla base delle quali sarà provveduto alla liquidazione del canone definitivo di imposta.

Art. 16.

Gli Uffici del registro in base alle dichiarazioni presentate a norma del precedente art. 15 determinano ai sensi del primo comma dell'art. 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946,

n. 469, il canone per l'anno 1951, lo assumono in carico nelle proprie scritture e lo notificano al contribuente con invito ad effettuarne il pagamento nelle rate e nei termini stabiliti dal successivo art. 17.

Per i contribuenti, tenuti a corrispondere l'imposta in abbonamento a norma del presente decreto, che non abbiano presentato la detta dichiarazione, gli Uffici del registro accertano e liquidano d'ufficio il canone d'imposta e lo notificano all'interessato, ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Art. 17.

Il pagamento dei canoni d'imposta liquidati a norma del precedente articolo è effettuata a mezzo del servizio dei conti correnti postali con versamento diretto sul conto corrente postale del competente Ufficio del registro, in quattro rate trimestrali scadenti l'ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre 1951.

Peraltro, quando il canone non superi le L. 1000, esso deve essere corrisposto in unica soluzione entro il mese di marzo 1951.

Il pagamento del supplemento di canone dovuto per la sistemazione della vertenza in seguito a rettifica da parte del contribuente accettata dall'Ufficio del registro, deve essere effettuato entro il termine massimo di un anno a rate bimestrali posticipate, decorrenti dal mese successivo a quello in cui risulta accettata la rettifica da parte dell'ufficio.

Entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento del maggior canone dovuto in dipendenza di accertamento divenuto definitivo per mancata o tardiva opposizione.

L'imposta e la sopratassa eventualmente dovuta in dipendenza della decisione emanata dalle competenti Commissioni delle imposte, devono essere corrisposte nei modi e termini prescritti dall'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469.

L'imposta liquidata in base alla dichiarazione del contribuente ai fini dell'assestamento del canone dovuto per l'anno 1950 nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 15, deve essere corrisposta in due rate uguali scadenti il 31 marzo ed il 30 giugno 1951; quella invece suppletiva dovuta per lo stesso titolo in seguito a rettifica accettata deve essere corrisposta nei modi e termini stabiliti dal precedente terzo comma.

L'imposta liquidata in base alla dichiarazione del contribuente presentata nel febbraio 1952, ai fini dell'assestamento del canone dovuto per l'anno 1951, nel caso previsto nel penultimo comma dell'art. 15, si corrisponde in due rate uguali scadenti il 31 marzo ed il 30 giugno 1952; quella invece suppletiva dovuta per lo stesso titolo a rettifica accettata, deve essere corrisposta nei modi e termini di cui al precedente terzo comma.

Il canone provvisorio d'imposta dovuto dagli esercenti attività stagionali, a norma dell'ultimo comma dell'art. 15, si corrisponde in due rate mensili uguali, scadenti l'ultimo giorno del mese in cui è stata presentata la denuncia e di quello successivo. Ugualmente in due rate mensili uguali, scadenti l'ultimo giorno del mese in cui è stata presentata la dichiarazione delle entrate effettivamente conseguite, e del mese successivo, si corrisponde l'imposta suppletiva liquidata sulle entrate denunciate dal contribuente a fine stagione; la differenza d'imposta dovuta invece dal contribuente in seguito a rettifica accettata, deve essere corrisposta nei modi e termini di cui al precedente terzo comma.

TITOLO II.

Mense e spacci militari, aziendali e di fabbrica

Art. 18.

Per le somministrazioni effettuate nelle mense militari gestite direttamente dai Comandi militari o dai Comandi di corpi militarizzati (agenti carcerari, ecc.), e nelle cucine economiche gestite da enti di assistenza tanto civili che religiosi, l'imposta sull'entrata *per ciascuna mensa o cucina* è dovuta in base ai seguenti canoni fissi:

per le mense gestite in Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti	L.	1.000
da 5.001 a 50.000	»	3.000
da 50.001 a 500.000	»	6.000
superiore a 500.000	»	10.000

Per le somministrazioni effettuate nelle mense, refettori e ristoranti aziendali e di fabbrica gestiti direttamente dall'azienda o dalla fabbrica, come pure per le somministrazioni effettuate nelle mense, refettori e ristoranti gestiti da uffici e da enti in genere compresi i centri liberi educativi, ricreativi popolari, l'imposta sull'entrata *per ciascuna mensa, refettorio o ristoratore* è dovuta in base ai seguenti canoni:

per le aziende e fabbriche, uffici, enti, ecc., con numero di dipendenti (impiegati, operai, associati, ecc.):

fino a 50	L.	1.000
da 51 a 100	»	2.000
da 101 a 500	»	4.000
da 501 a 1.000	»	8.000
da 1.001 a 5.000	»	12.000
da 5.001 a 10.000	»	16.000
oltre i 10.000	»	20.000

Art. 19.

Per le vendite e distribuzioni effettuate dagli spacci militari gestiti direttamente dai Comandi militari o da Comandi di corpi militarizzati l'imposta sull'entrata *per ciascuno spaccio* è dovuta in base ai seguenti canoni fissi:

per gli spacci gestiti in Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti	L.	2.000
da 5.001 a 50.000	»	5.000
da 50.001 a 500.000	»	10.000
superiore a 500.000	»	20.000

Per le vendite e distribuzioni effettuate dagli spacci aziendali e di fabbrica gestiti direttamente dall'azienda o dalla fabbrica, nonchè dagli spacci gestiti da uffici ed enti in genere, compresi i centri liberi educativi, ricreativi popolari, l'imposta *per ciascuno spaccio* è dovuta in base ai seguenti canoni:

per le aziende e fabbriche, uffici, enti, ecc., con numero di dipendenti (impiegati, operai associati, ecc.):

fino a 50	L.	4.000
da 51 a 100	»	8.000
da 101 a 500	»	14.000
da 501 a 1.000	»	24.000
da 1.001 a 5.000	»	32.000
da 5.001 a 10.000	»	40.000
oltre i 10.000	»	50.000

Art. 20.

Ai fini della liquidazione dei canoni d'imposta di cui agli articoli 18 e 19 gli interessati devono presentare al competente Ufficio del registro, entro il mese di febbraio 1951, una dichiarazione dalla quale risultino gli elementi necessari per la determinazione del canone (denominazione dell'ente o dell'azienda, popolazione del Comune in cui è situato l'esercizio, numero dei dipendenti dell'azienda o della fabbrica, ecc.).

Il pagamento del canone dev'essere effettuato a mezzo del servizio dei conti correnti postali con versamento diretto sul conto corrente dell'Ufficio del registro. Per i canoni d'importo non superiore a L. 2000 il versamento dev'essere effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 1951, mentre per i canoni eccedenti tale importo il versamento può effettuarsi in due rate uguali scadenti il 31 marzo ed il 31 luglio 1951.

Art. 21.

Quando la gestione delle mense, cucine e spacci di cui ai precedenti articoli 18 e 19 sia data in appalto, ovvero quando le dette mense, cucine e spacci, pur essendo gestiti direttamente dalle ditte, uffici ed enti a cui appartengono, effettuino somministrazioni, vendite e distribuzioni anche a persone non dipendenti dagli accennati organismi, l'imposta, per tutte le entrate conseguite dalla mensa, cucina o spaccio, si corrisponde in base al regime di imposizione stabilito dal precedente titolo I.

TITOLO III.

Prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca uova, pollame, conigli e cacciagione.

Art. 22.

Per il commercio dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione l'imposta sull'entrata si corrisponde una volta tanto all'atto dell'immissione in consumo dei prodotti medesimi, in base alle aliquote e giusta le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Per atto d'immissione in consumo si intende:

a) l'acquisto dei detti prodotti da parte di commercianti dettaglianti, con negozio fisso od ambulanti, compresi gli spacci militari, aziendali, di fabbrica e simili, nonchè, per i produttori diretti, il passaggio dal luogo di produzione al proprio negozio di vendita al pubblico;

b) l'acquisto dei detti prodotti da parte di chi, esercitando un commercio od un'industria (alberghi, ristoranti, caffè, pasticcerie, collegi, mense militari, aziendali e di fabbrica e simili), li consuma direttamente per il proprio commercio o per la propria industria;

c) l'acquisto dei detti prodotti presso grossisti o commissionari da parte di privati consumatori;

d) l'acquisto dei detti prodotti da parte di industriali che provvedono alla lavorazione o manipolazione dei prodotti stessi;

e) l'acquisto dei detti prodotti da parte di grossisti che provvedono alla manipolazione o lavorazione o comunque ad un processo di conservazione dei prodotti medesimi che venga ad alterarne i caratteri fisici.

Art. 23.

I prodotti soggetti al trattamento tributario stabilito dal precedente articolo sono i seguenti:

fiori freschi, comprese le foglie e le piante ornamentali;

frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne *l'immediato* deperimento, in semplice salamoia od altra soluzione (capperi o qualche altro prodotto), compresa la frutta secca sgusciata, le castagne secche, anche sgusciate e pelate, ed i fichi secchi interi o semplicemente spaccati, ed esclusi i legumi secchi, i lupini secchi, l'uva passa di ogni genere ed i prodotti in altro modo conservati o comunque manipolati;

pesce fresco, anche congelato, escluso quello secco, quello salato e quello comunque conservato;

uova di pollame;

pollame, conigli e cacciagione, vivi o morti.

Art. 24.

Per gli atti economici previsti dal precedente art. 22, l'imposta sull'entrata è dovuta:

1) per quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*): nella misura del 3% per i fiori freschi, il pollame, i conigli e la cacciagione e nella misura del 2% per i prodotti ortofrutticoli e della pesca e per le uova, e si corrisponde a cura del venditore nei modi e termini normali, in base a fattura od altro documento da emettersi, di volta in volta, in doppio esemplare.

Quando l'acquisto sia effettuato presso produttori sul luogo di produzione, l'imposta è dovuta a cura dell'acquirente in base a fattura od altro equivalente documento da emettersi dal medesimo a norma dell'art. 35 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

E' peraltro in facoltà dell'acquirente di assolvere la imposta in base ad apposito registro sul quale giornalmente devono essere annotati i quantitativi dei prodotti acquistati distintamente per ciascuna categoria, con la indicazione delle generalità del venditore e del prezzo di acquisto; entro il lunedì di ciascuna settimana devesi provvedere a riepilogare i totali parziali degli acquisti effettuati nelle singole giornate della settimana precedente ed a corrispondere sul totale complessivo l'imposta nei modi stabiliti dall'art. 7 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799.

Detto registro prima dell'uso deve essere presentato al competente Ufficio del registro per l'espletamento delle formalità richieste dall'art. 112 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Nei modi e termini in cui al precedente comma si corrisponde l'imposta per il passaggio dei prodotti da parte dei produttori dal luogo di produzione ai propri negozi di vendita al pubblico;

2) per quelli indicati alla lettera *e*): nella misura del 3% all'atto in cui il grossista effettua la vendita dei prodotti manipolati, in base allo stesso documento ed allo stesso prezzo di vendita dei prodotti manipolati ed in aggiunta all'imposta dovuta in dipendenza della vendita dei prodotti stessi. Quando i prodotti manipolati sono destinati all'esportazione, l'imposta relativa all'acquisto dei prodotti originali è dovuta nella misura del 3 % sul prezzo di vendita degli stessi prodotti manipolati, in base alla fattura rilasciata all'acquirente

estero ovvero, nel caso previsto dall'art. 21 della legge organica 19 giugno 1940, n. 762, all'esportatore nazionale.

Art. 25.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo assorbe quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione anteriori a quello che dà luogo alla percezione del tributo, compresa la importazione di pesce fresco, anche congelato, fatta eccezione di quello direttamente catturato o direttamente acquistato presso ditte estere da industriali nazionali che lo impiegano nella propria industria. La detta imposta non assorbe peraltro quella relativa alla importazione dei prodotti ortoflorofrutticoli, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione, nonchè del pesce fresco, anche congelato, destinato ad usi industriali da parte di ditte che lo catturano direttamente o l'acquistano direttamente all'estero, la quale deve essere pertanto riscossa dalle dogane nella misura del 3% per i fiori freschi, il pollame, i conigli e la cacciagione, e del 2% per gli altri cennati prodotti.

Per le vendite al minuto di prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca e di uova, pollame, conigli e cacciagione, da chiunque effettuate, comprese quelle poste in essere dai diretti produttori nei propri negozi o ambulantemente, l'imposta è dovuta in abbonamento a norma delle disposizioni stabilite dal titolo I, indipendentemente da quella assolta in base allo speciale regime di imposizione stabilito dal presente titolo.

TITOLO IV

Associazioni mutue assicurazioni bestiame.

Art. 26.

Per le entrate conseguite a titolo di premi da associazioni mutue per il bestiame assicurato nell'anno 1951, l'imposta è dovuta in base alla quota fissa di L. 15 per ogni capo di bestiame iscritto in assicurazione nel detto anno.

L'imposta si corrisponde in modo virtuale agli Uffici del registro in base a dichiarazione che le dette associazioni debbono presentare entro il 31 gennaio 1952.

TITOLO V.

Birra.

Art. 27.

Per la birra di produzione nazionale l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto a cura del fabbricante, nella misura del 5,50% in abbonamento, mediante pagamento di canone al competente Ufficio del registro. Il tributo si corrisponde giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, sui quantitativi prodotti nell'anno, con riferimento al prezzo di vendita praticato nei confronti dei grossisti.

Le somme peraltro addebitate dal fabbricante all'acquirente, separatamente dal prezzo del prodotto, a titolo di spesa di trasporto, d'imballaggio od altro sono soggette alla imposta nella misura e nei modi normali.

Per la birra di provenienza estera l'imposta è del pari dovuta una volta tanto, nella misura del 9 % ed è riscossa in modo virtuale dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 28.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi cui dà luogo il commercio della birra sia di produzione nazionale che di provenienza estera, escluse la vendita al minuto e la somministrazione nei pubblici esercizi.

TITOLO VI.

Caffè e surrogati del caffè Tè Matè.

Art. 29.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei prodotti di seguito elencati è dovuta una volta tanto nella misura dell'imposta indicata, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762:

A) *Caffè, tanto crudo che tostato, e surrogati del caffè*: 12%.
Voce doganale 79 Caffè;
Voce doganale 185 Surrogati del caffè.

B) *Tè e matè*: 13%.
Voce doganale 80 Tè;
Voce doganale 81 · Matè.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei surrogati del caffè di produzione nazionale è dovuta una volta tanto nella misura del 9 %, e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita del prodotto, in base al prezzo lordo globale comunque addebitato all'acquirente e nei termini e modi normali.

Art. 30.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei surrogati del caffè successivi alla vendita da parte del produttore e per i passaggi di caffè (sia crudo che tostato), di tè, di matè e di surrogati di caffè di provenienza estera, successivi alla loro importazione, esclusa la vendita al minuto e la somministrazione nei pubblici esercizi.

La torrefazione ed ogni altra lavorazione del caffè per conto di terzi danno luogo ad atti economici imponibili a norma di legge.

Lo speciale regime d'imposizione di cui al precedente articolo trova applicazione anche al caffè (sia crudo che tostato), al tè ed al matè, contenuti in recipienti di qualsiasi specie o comunque racchiusi in speciali confezioni.

Per le miscele di surrogati di caffè con caffè coloniale torrefatto e con estratti di questo, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura e nei modi normali per ogni scambio, indipendentemente dal tributo assolto, sul caffè impiegato nella produzione delle miscele stesse.

TITOLO VII.

Prodotti fertilizzanti ed anticrittogamici.

Art. 31.

Per il commercio dei prodotti fertilizzanti ed anticrittogamici di produzione nazionale, elencati nel successivo art. 32, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto

nella misura del 5%, e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita dei detti prodotti, in base al prezzo lordo globale comunque addebitato all'acquirente, nei termini e modi normali.

Peraltro, ove il prezzo dell'imballaggio sia addebitato separatamente in fattura, limitatamente a tale prezzo l'imposta è dovuta nella misura normale.

Per gli stessi prodotti di provenienza estera, l'imposta è ugualmente dovuta una volta tanto nella misura del 5%, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 32.

I prodotti fertilizzanti ed anticrittogamici soggetti al pagamento dell'imposta sull'entrata una volta tanto a norma del precedente art. 31 sono i seguenti:

Fertilizzanti:

a) Azotati:
- solfato ammonico;
- nitrato calcio 13/14 15/50%;
- nitrato ammonico 15/16 20/21 33/35%;
- nitrato soda;
- fosfato biammonico;
- calciocianamide.

b) Fosfatici:
- superfosfato minerale;
- perfosfato organico con un contenuto di azoto non superiore al 3%;
- scorie Thomas;
- fosforiti (fosfato minerale macinato).

c) Potassici:
- sale potassico 40/42 30/32%;
- cloruro potassico 50/52 58/60%;
- solfato potassico 48/50%.

Anticrittogamici:
- solfato di rame;
- ossicloruro di rame ed altri anticrittogamici al 64% di solfato di rame;
- zolfo grezzo molito e anche ventilato;
- zolfo raffinato molito e anche ventilato;
- zolfo sublimato;
- minerale di zolfo molito e anche ventilato;
- gli stessi zolfi ramati.

Art. 33.

L'imposta assoluta a norma del precedente art. 31 è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante e all'importazione, a seconda che trattisi di prodotti nazionali o di provenienza estera, compresa la vendita al minuto.

TITOLO VIII

Prodotti petroliferi, carburanti e lubrificanti.

Art. 34.

Per il commercio dei prodotti petroliferi, carburanti e lubrificanti qui di seguito elencati, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella seguente misura:

A) *Oli minerali carburanti*: 7,70 %.

Voce doganale 271 statistica 696 - Benzina;

Voce doganale 271 statistica 697 Acqua ragia minerale;

Voce doganale 271 statistica 698, 699, 700, 701 - Petrolio e gasolio;

Voce doganale 271 statistica 693, 695, 706, 708 Oli grezzi di petrolio naturali e residui della lavorazione di oli minerali (oli combustibili), esclusi quelli destinati alla lavorazione e quelli da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni.

B) *Oli minerali combustibili*:
provenienti dall'estero: 3,50 %;
di produzione nazionale: 4 %.

Voce doganale 271 statistica 692, 704, 705 Oli grezzi di petrolio naturali e residui della lavorazione di oli minerali, da usare direttamente nelle caldaie e nei forni.

C) *Oli minerali lubrificanti*: 9 %.

Voce doganale 271 statistica 702 e 703.

Quando i detti prodotti sono destinati a consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti costieri, l'imposta è dovuta nella misura del 2 %.

Art. 35.

Le aliquote d'imposta stabilite al precedente articolo si liquidano:

a) *per gli oli minerali carburanti*: sul prezzo pieno di listino, merce nuda, stabilito per la vendita al pubblico dei detti prodotti, escluse le eventuali maggiorazioni o diminuzioni di tale prezzo.

Per i prodotti che godono di particolari agevolazioni (esenzione o riduzione dell'imposta di fabbricazione) l'aliquota di imposta si liquida sul prezzo di listino per merce « schiava d'imposta di fabbricazione » aumentato dell'eventuale aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione stabilita in via agevolativa;

b) *per gli oli minerali lubrificanti*: sul prezzo medio di L. 240 (duecentoquaranta) al chilogrammo.

Gli stessi criteri dovranno seguirsi per la liquidazione della imposta dovuta sui prodotti destinati al consumo interno delle raffinerie e degli stabilimenti costieri.

Art. 36.

L'imposta dovuta a norma dei precedenti articoli si corrisponde:

a) *per i prodotti petroliferi carburanti e lubrificanti provenienti dall'estero e per quelli estratti dai depositi doganali*: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento;

b) *per i prodotti nazionali e nazionalizzati schiavi d'imposta di fabbricazione, da estrarre dalle fabbriche o dai depositi nazionali*: a cura di chi effettua l'estrazione mediante versamento diretto dell'imposta dovuta sul conto corrente del competente Ufficio del registro.

A tal fine, gli uffici tecnici imposte di fabbricazione e le dogane, per i depositi da esse vigilati, prima di autorizzare la estrazione dei prodotti, si assicureranno che l'imposta sull'entrata sia stata corrisposta nella misura ed in base al prezzo stabiliti dai precedenti articoli, e prenderanno nota nelle proprie scritture degli estremi relativi all'eseguito versamento.

Art. 37.

Non danno luogo ad entrata imponibile, in quanto siano esenti dalla imposta di fabbricazione, i prodotti contemplati al precedente art. 34 destinati a bunkeraggio o comunque a provviste di bordo di navi mercantili

ed aeromobili, nonchè le esportazioni dei detti prodotti da parte di chi ne effettua l'estrazione dalle fabbriche o dai depositi doganali sia direttamente che a mezzo di esportatore, osservate in quest'ultimo caso le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Non costituiscono del pari entrata imponibile i prodotti che si trasferiscono, sotto vincolo cauzionale, dalle raffinerie e dai depositi doganali ad altre raffinerie o ad altri depositi doganali.

Art. 38.

Le aliquote stabilite dal precedente art. 34 sono comprensive dell'imposta dovuta per tutti gli atti economici che abbiano per oggetto il commercio dei prodotti ivi indicati, sia precedenti che successivi allo sdoganamento od alla legittimazione, compresa la vendita al minuto; restano peraltro escluse dal regime d'imposizione stabilito dal presente titolo le vendite effettuate nei negozi di generi vari (drogherie, colorerie, mesticherie, ecc.).

Dette aliquote assorbono anche l'imposta sull'entrata relativa all'importazione ed agli scambi nello stato dei seguenti prodotti:

1) olio greggio di petrolio naturale destinato alla lavorazione;

2) residui della lavorazione di oli minerali destinati alla trasformazione;

3) oli lubrificanti altri, destinati alla fabbricazione di oli bianchi e per trasformatori.

Art. 39.

Con successivi decreti il prezzo medio stabilito dal precedente art. 35 per gli oli minerali lubrificanti sarà modificato, qualora intervengano variazioni di prezzo, in più o in meno, superiori al 25 %.

TITOLO IX.

Combustibili fossili.

Art. 40.

Per il commercio dei combustibili fossili, qui di seguito elencati, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella seguente misura:

a) *Combustibili fossili d'importazione*: 5,50 %:

carbone fossile ed altri combustibili fossili, naturali;

carbone coke.

b) *Combustibili fossili nazionali*: 4 %

carbone fossile ed altri combustibili fossili, naturali.

Le dette aliquote si liquidano:

1) per le vendite effettuate dall'Ente Approvvigionamento Carboni: sul prezzo complessivo addebitato all'acquirente.

Qualora i combustibili siano venduti dall'Ente *schiavo dogana,* col conseguente onere all'acquirente del pagamento dei diritti di confine, l'imposta è liquidata dall'Ente stesso sul prezzo addebitato in fattura, fermo l'obbligo all'acquirente di corrispondere il tributo sull'ammontare dei diritti di confine in uno al versamento dei diritti medesimi, all'atto dello sdoganamento della merce;

2) per le vendite effettuate dal produttore nazionale; sul prezzo complessivo addebitato all'acquirente;

3) per le importazioni dall'estero al di fuori e senza l'intervento dell'Ente Approvvigionamento Carboni: sul valore di importazione calcolato dalle dogane ai sensi dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Per le vendite effettuate alle Amministrazioni dirette ed autonome dello Stato, sia dall'Ente Approvvigionamento Carboni che dai produttori nazionali, l'imposta è dovuta in base alla normale aliquota del 3 %; peraltro, per le eventuali successive cessioni da parte delle dette Amministrazioni si rende applicabile l'imposta nella misura stabilita alle precedenti lettere *a*) e *b*).

Art. 41.

L'imposta dovuta a norma del precedente articolo si corrisponde:

a) a cura dell'Ente Approvvigionamento Carboni e dei produttori nazionali, all'atto della prima vendita *nei confronti di chiunque effettuata,* in base a regolari fatture e nei modi e termini normali;

b) in modo virtuale alle dogane, limitatamente allo ammontare dei diritti di confine, nel caso di vendite *schiavo dogana* da parte dell'Ente Approvvigionamento Carboni;

c) in modo virtuale alle dogane, all'atto dello sdoganamento, per le importazioni dirette da chiunque effettuate senza l'intervento ed al di fuori dell'Ente Approvvigionamento Carboni.

Art. 42.

Le aliquote condensate stabilite al precedente art. 40 sono comprensive dell'imposta che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici aventi per oggetto il commercio dei prodotti ivi indicati, del carbone coke prodotto dalle cokerie e dalle officine del gas e degli agglomerati (mattonelle, ovuli, ecc.) fabbricati con minuti di carbone d'importazione o di produzione nazionale, comprese le vendite al minuto.

TITOLO X.

Specialità medicinali.

Art. 43.

Per il commercio delle specialità medicinali, come tali considerate dal regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, convertito nella legge 9 gennaio 1927, n. 58 e dal relativo regolamento approvato con il regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 6 %, e si corrisponde a cura del fabbricante o produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo globale di vendita e nei termini e modi normali. Quando la vendita sia effettuata nei confronti di concessionari, l'imposta è dovuta nella misura anzidetta, sul prezzo di vendita praticato nei confronti dei grossisti.

Per gli stessi prodotti di provenienza estera l'imposta è dovuta egualmente una volta tanto nella misura del 10 %, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 44.

Agli effetti della disposizione di cui al precedente articolo è considerato fabbricante o produttore anche chi affida la preparazione o lavorazione delle specialità

medicinali ad altri fabbricanti, come anche chi esegua soltanto operazioni terminali occorrenti per mettere le specialità in commercio.

Sono egualmente considerati fabbricanti i farmacisti che producono specialità medicinali in proprie officine in diretta comunicazione con la farmacia.

Art. 45.

I fabbricanti di specialità medicinali che effettuino anche la vendita al pubblico dei propri prodotti in proprie farmacie, sono tenuti a corrispondere l'imposta sull'entrata di cui al precedente art. 43 con riferimento al prezzo all'ingrosso e nei modi e termini normali, in base a nota di accompagnamento da redigersi, in doppio esemplare, per ogni consegna o spedizione della merce alle dipendenti farmacie. Detta imposta è dovuta indipendentemente da quella afferente la vendita al minuto da corrispondersi in abbonamento a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 46.

I farmacisti che producono specialità medicinali in proprie officine in diretta comunicazione con la farmacia, ai fini della corresponsione della imposta sulla entrata nella misura prevista al precedente art. 43, hanno l'obbligo di tenere nell'officina di produzione un apposito registro di carico e scarico della produzione da sottoporre alla preventiva vidimazione da parte del competente Ufficio del registro.

Nella parte del carico di detto registro devono essere annotate, giorno per giorno, le specialità medicinali prodotte nella officina, indicando, per ciascuna specialità, la denominazione, i numeri della serie o categoria e il quantitativo.

Nella parte dello scarico devono essere annotate, giorno per giorno, i quantitativi delle specialità vendute nella farmacia, con l'indicazione del prezzo di vendita all'ingrosso.

Entro il lunedì di ciascuna settimana, sulla base delle risultanze del registro della « produzione », il farmacista deve effettuare il pagamento, nei modi normali (applicazione di entrambe le sezioni delle prescritte marche doppie sul detto registro od a mezzo del servizio dei conti correnti postali), dell'imposta di cui all'art. 43 per i prodotti passati e venduti nella farmacia nella settimana chiusasi con la domenica precedente. Tale imposta è dovuta indipendentemente da quella afferente la vendita al minuto da corrispondersi in abbonamento a norma delle disposizioni in vigore.

Per le eventuali vendite delle proprie specialità effettuate dal farmacista a grossisti o ad altri farmacisti l'imposta di cui all'art. 43 è dovuta nei modi e termini normali, in base a fattura od altro equivalente documento, i cui estremi devono essere annotati nella parte dello scarico del registro della « produzione ».

Art. 47.

L'imposta assolta a norma del precedente art. 43 è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi delle specialità medicinali successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante od all'importazione, a seconda che trattasi di prodotti nazionali o di provenienza estera, esclusa la vendita al minuto.

Art. 48.

La cessione gratuita dei campioni di specialità medicinali da parte di fabbricanti ai medici, non costituisce atto economico imponibile ove coesistano le seguenti condizioni:

a) che la consegna o spedizione dei campioni venga effettuata con nota o distinta di accompagnamento, contenente la precisa identificazione dei campioni stessi, con particolare riguardo alla denominazione dei prodotti, ai numeri della serie o categoria ed alla quantità, senza che la detta nota o distinta contenga una qualsiasi indicazione di prezzo o valore;

b) che sull'etichetta o sull'involucro esterno di ogni singola specialità risulti apposta la leggenda « campione gratuito per medici, del quale è vietata la vendita ».

La inosservanza anche di una sola delle indicate condizioni, implica il pagamento dell'imposta sull'entrata nella misura stabilita dall'art. 43.

TITOLO XI.

Baccalà e stoccafisso.

Art. 49.

L'imposta sull'entrata per il commercio del baccalà (secco o salinato) e dello stoccafisso è dovuta una volta tanto, nella misura del 7% per il baccalà e del 9% per lo stoccafisso, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 50.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi di baccalà (secco o salinato) e di stoccafisso successivi alla importazione, esclusa la vendita al minuto.

Lo speciale regime d'imposizione di cui al precedente articolo non trova applicazione per il baccalà e lo stoccafisso preparati o messi in commercio in particolari confezioni.

TITOLO XII.

Zucchero.

Art. 51.

L'imposta sull'entrata per il commercio dello zucchero, salvo quanto disposto dal successivo art. 55, è dovuta una volta tanto nella misura:

a) del 5% per lo zucchero di produzione nazionale;

b) dell'8,50% per lo zucchero di provenienza estera.

Art. 52.

L'imposta dovuta a norma del precedente articolo si corrisponde:

1) per lo zucchero di produzione nazionale: a cura del produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo globale di vendita e nei modi e termini normali;

2) per lo zucchero di provenienza estera: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 53.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dello zucchero successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante od all'importazione, esclusa la vendita al minuto.

Art. 54.

Per lo zucchero destinato ad usi industriali, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 2%.

a) per lo zucchero di produzione nazionale: all'atto della vendita effettuata dal produttore nei diretti confronti dell'industriale trasformatore, a cura dello stesso produttore ed in base al prezzo globale di vendita;

b) per lo zucchero di provenienza estera, acquistato direttamente all'estero dall'industriale trasformatore: all'atto dell'importazione, ed è riscossa dalle dogane in base al valore calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

L'industriale trasformatore deve comprovare tale sua qualità nel modo seguente:

1) per gli acquisti di zucchero effettuati nello Stato presso produttori: mediante esibizione di apposito certificato da rilàsciarsi a cura della competente Camera di commercio;

2) per le importazioni di zucchero dall'estero: mediante apposita specifica indicazione da inserire nella dichiarazione di importazione.

L'industriale trasformatore che effettui eccezionalmente la vendita dello zucchero acquistato o importato col pagamento della imposta nella misura stabilita dal presente articolo, è tenuto per tali vendite a corrispondere l'imposta in ragione del 3% sul prezzo praticato all'acquirente. La stessa imposta è dovuta quando l'industriale trasformatore provvede alla rivendita al minuto dello zucchero in propri negozi aperti al pubblico, indipendentemente dal tributo da corrispondere in abbonamento per le vendite al minuto a norma delle disposizioni in vigore.

TITOLO XIII

Spezie.

Art. 55.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei prodotti sottoelencati è dovuta una volta tanto, nella misura del 18% ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762

Voce doganale 82 — Pepe e pimenti;
» » 83 — Vainiglia;
» » 84 — Cannella e fiori di cinnamomo;
» » 85 — Garofani;
» » 86 — Noci moscate con e senza guscio;
» » 87 — Macis;
» » 88 — Amoni e cardamomi;
» » 90 — Zenzero.

Art. 56.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi successivi all'importazione dei prodotti nello stesso articolo elencati, esclusa la vendita al minuto.

Lo speciale regime d'imposizione di cui al precedente articolo trova applicazione anche per i prodotti nello stesso articolo elencati, preparati in speciali confezioni allo stato naturale d'importazione, ed anche quando trattisi di miscele di qualità diverse dallo stesso prodotto.

TITOLO XIV.

Gas metano

Art. 57

Per il commercio del gas metano, naturale e sintetico a qualunque uso destinato, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 4,50%, e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo globale di vendita e nei modi e termini normali.

Lo speciale regime d'imposizione di cui al precedente comma non si applica alle miscele di gas metano con altri gas.

Art. 58.

L'aliquota d'imposta stabilita all'articolo precedente è comprensiva dell'imposta dovuta per tutti gli atti economici relativi al commercio del gas metano, naturale e sintetico, compresa la vendita al pubblico.

TITOLO XV.

Lievito fresco per panificazione.

Art. 59.

Per il commercio del lievito fresco per panificazione l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 5%, e si corrisponde a cura dei fabbricanti giusta le norme e modalità di cui all'articolo seguente.

Art. 60.

Le ditte fabbricanti di lievito fresco per panificazione devono tenere un apposito registro delle vendite, sul quale debbono cronologicamente annotare tutte le consegne o spedizioni di lievito fresco effettuate sia nei confronti dei diretti acquirenti che nei confronti dei propri depositari o rappresentanti, con la indicazione, per ciascuna consegna o spedizione, della data in cui la medesima viene effettuata, delle generalità del destinatario, del quantitativo di lievito consegnato o spedito, e del relativo prezzo.

Entro i primi cinque giorni di ciascun mese il fabbricante, sull'ammontare complessivo delle vendite effettuate risultante dal detto registro, deve provvedere a liquidare l'imposta dovuta, effettuandone il pagamento mediante versamento diretto sul conto corrente postale del competente Ufficio del registro.

Il registro delle vendite deve essere prima dell'uso presentato al competente Ufficio del registro per l'espletamento delle formalità richieste dall'art. 112 del regolamento approvato col regio decreto 26 gennaio 1940, numero 10.

Art. 61.

Per le importazioni dall'estero di lievito fresco per panificazione la imposta, nella misura dell'8,50 %, è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore dell'importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 62.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici relativi al lievito fresco per panificazione, esclusa la vendita al pubblico.

TITOLO XVI.

Gas propano e butano e loro miscele.

Art. 63.

Per gli atti economici aventi per oggetto il commercio dei gas propano e butano commerciali liquefatti e loro miscele (voce doganale 272) l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 21 %, e si corrisponde:

a) per i gas di produzione nazionale: a cura delle raffinerie all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo globale di vendita e nei modi e termini normali;

b) per i gas di provenienza estera: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 64.

L'imposta assolta a norma dell'articolo precedente è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei gas propano e butano e relative miscele, successivi alla vendita posta in essere dalle raffinerie od alla importazione, compresa la vendita al minuto, ed assorbe altresì il tributo relativo agli ulteriori scambi delle giacenze esistenti al 31 dicembre 1950 presso i *fabbricanti di miscele*, i concessionari ed i dettaglianti. L'eventuale imposta assolta per gli ulteriori passaggi di dette giacenze non è peraltro rimborsabile.

TITOLO XVII.

Disposizioni comuni.

Art. 65.

Le note o fatture che siano rilasciate per gli atti economici per i quali l'imposta a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto si corrisponde in abbonamento ovvero non si rende applicabile perchè compresa nelle aliquote condensate dovute una volta tanto, sono soggette alla tassa di bollo di cui all'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni. Ove peraltro i detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto, di imballaggio od altro, limitatamente a tale addebito, è dovuta l'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

Art. 66.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 1951.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1950
Registro Finanze n. 27, foglio n. 250. — LESEN

(5485)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di bonifica dell'Ufita, in provincia di Avellino, e nomina della Deputazione provvisoria.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 luglio 1950, registrato dalla Corte dei conti il 14 novembre 1950 al registro n. 62, foglio n. 96, è stato costituito il Consorzio di bonifica dell'Ufita, in provincia di Avellino, ed è stata nominata la Deputazione provvisoria del Consorzio medesimo.

(5468)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Conferimento al commissario della Società cooperativa marittima « Brundusium », con sede in Brindisi, dei poteri per la nomina del Collegio sindacale.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 dicembre 1950, al rag. Angelo Sorino, commissario della Società cooperativa marittima « Brundusium », con sede in Brindisi, sono state conferite le facoltà dell'assemblea dei soci per nominare il Collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2543 del Codice civile.

La relativa deliberazione, per avere efficacia, dovrà riportare l'approvazione del Ministero predetto.

(5394)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Latina », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 dicembre 1950, la Società cooperativa agricola « Latina », con sede in Roma, costituita con rogito 17 marzo 1949 del dott. Fulgenzio Panzironi, notaio in Roma, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(5473)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto civile presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Siena

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Siena, è vacante la cattedra di diritto civile, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5520)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Barletta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 20 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1950, registro n. 42 Interno, foglio n. 291, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Barletta (Bari) di un mutuo di L. 22.287.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(5491)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria della Sezione autonoma per la costruzione di alloggi ad uso degli operai delle miniere di zolfo, presso l'Istituto autonomo per le case popolari di Enna.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 18 dicembre 1950, n. 8337, è stata prorogata fino al 4 giugno 1951 la gestione straordinaria della Sezione autonoma per la costruzione di alloggi ad uso degli operai delle miniere di zolfo, presso l'Istituto autonomo per le case popolari di Enna, affidata al commissario geom. Francesco Cacciato.

(5472)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 236

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 29 dicembre 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,84	142,90
» Firenze	624,85	142,80
» Genova	624,85	142,85
» Milano	624,84	142,90
» Napoli	624,80	142,75
» Palermo	624,80	142,90
» Roma	624,82	142,90
» Torino	624,86	143,50
» Trieste	624,84	142,90
» Venezia	624,85	142,90

Media dei titoli del 29 dicembre 1950

Rendita 3,50 % 1906	72,80
Id. 3,50 % 1902	72,65
Id. 3 % lordo	50,40
Id. 5 % 1935	100,95
Redimibile 3,50 % 1934	73,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,50
Id. 5 % 1936	92,90
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	99,95
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,075
Id. 5 % convertiti 1951	100 —
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,825

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 29 dicembre 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,83
1 franco svizzero	» 142,90

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

Il cambio medio del dollaro del giorno 19 dicembre 1950 è risultato di 624,83 anzichè 624,84.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

16ª Estrazione delle obbligazioni 4,50 % delle Aziende patrimoniali dello Stato

Si notifica che nel giorno 16 gennaio 1951, alle ore 10 in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo l'annuale estrazione per l'ammortamento delle obbligazioni delle Aziende patrimoniali dello Stato, emesse in base al regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 696.

Giusta il piano di ammortamento del prestito, per l'anno 1951, saranno estratte n. 18.200 obbligazioni.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsare alla pari a partire dal 1° marzo 1951, saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5508)

Estrazioni delle azioni e delle obbligazioni delle già società delle ferrovie del Monferrato

Si notifica che il giorno 29 gennaio 1951, alle ore 10 in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo le seguenti estrazioni dei titoli delle già società delle ferrovie del Monferrato, passati in servizio della Direzione generale del debito pubblico:

77ª estrazione delle azioni privilegiate per la linea Cavallermaggiore-Bra (legge 11 luglio 1852, n. 1407), nel quantitativo di n. 35 sulle 490 attualmente vigenti;

85ª estrazione delle obbligazioni per la linea Cavallermaggiore-Alessandria (legge 10 luglio 1862, n. 702), nel quantitativo di n. 648 sulle 4194 attualmente vigenti;

55ª estrazione delle azioni comuni per le linee Bra-Cantalupo e Castagnole-Mortara (legge 10 luglio 1862, n. 702 e 14 maggio 1865, n. 2279), nel quantitativo di n. 329, e cioè n. 19 titoli unitari e n. 31 titoli decupli, sulle 4612 attualmente vigenti.

I numeri delle azioni e delle obbligazioni che risulteranno sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° luglio 1951, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5509)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso di rettifica

Nel concorso per titoli e per esami ad un posto di ricercatore chimico in prova (gruppo *A*, grado 10°), specializzazione chimica fisica nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, pubblicato a pagina n. 25 del supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* in data 21 novembre 1950, n. 267, all'art. 1 ove è detto: « specializzazione chimica organica » deve leggersi: « specializzazione chimica fisica ».

(5522)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.